

## Sezione Salute e Benessere

### Per la protezione dei Associati dell'Ente Contraente

Numero Associati:	2.500
-------------------	-------

#### SALUTE E BENESSERE - Garanzie Infortuni

<b>Data attivazione Garanzia</b>	<b>Data scadenza Garanzia</b>	<b>Garanzie attivate</b>	<b>Franchigia a carico del Contraente/Assicurato</b>	<b>Somma assicurata/ Massimale</b>
10.12.2024	10.12.2025	Morte per infortunio <i>Salva diversa comunicazione dell'Assicurato, Beneficiari della Somma assicurata in caso di morte sono i suoi eredi testamentari, in parti uguali, o, in assenza di testamento, i suoi eredi legittimi, in parti uguali</i>		€ 25.000,00
10.12.2024	10.12.2025	Invalità permanente per infortunio <i>Per determinare l'indennizzo si applica la tabella di determinazione INAIL e l'opzione Franchigia riportata nella colonna "Quota a carico del Contraente/Assicurato", come disciplinata nelle Condizioni di assicurazione</i>	<i>Franchigia assoluta 3% fino a 250.000,00 euro, 10% oltre (5% e 10% per Assicurati con più di 85 anni) – OPZIONE 3% ASSOLUTA con RIASSORBIMENTO FRANCHIGIA E SUPERVALUTAZIONE IP 50=100 per Assicurati fino a 85 anni</i>	€ 50.000,00
10.12.2024	10.12.2025	Diaria da ricovero per infortunio		€ 50,00 (importo diaria)
10.12.2024	10.12.2025	Spese di cura per infortunio		€ 1.500,00
10.12.2024	10.12.2025	Diaria da immobilizzo		€ 25,00 (importo diaria)

#### SALUTE E BENESSERE - Garanzie Malattia

<b>Data attivazione Garanzia</b>	<b>Data scadenza Garanzia</b>	<b>Garanzie attivate</b>	<b>Franchigia a carico del Contraente/Assicurato</b>	<b>Somma assicurata/ Massimale</b>
10.12.2024	10.12.2025	Diaria da ricovero per malattia		€ 25,00 (importo diaria)

In caso di Infortunio che colpisce, in conseguenza di un unico evento, più Assicurati l'esborso massimo complessivo a carico di Generali Italia non può comunque essere superiore a 5.000.000,00 di euro; se le somme liquidabili ai sensi del contratto superano complessivamente tale importo, le stesse vengono ridotte proporzionalmente.

Per gli Assicurati che superano gli 85 anni di età, Somme assicurate/Diarie/Massimali sopra riportati sono ridotti di due terzi per tutte le Garanzie.

## Sezione Responsabilità civile generale

Per la protezione dell'Ente Contraente e, secondo quanto indicato nelle Condizioni di assicurazione, dei seguenti soggetti:

Associati non identificati	Numero Associati non identificati:	2.500
----------------------------	------------------------------------	-------

Per la puntuale individuazione dei soggetti assicurati per le singole coperture e Garanzie vale quanto per ciascuna precisato nelle Condizioni di assicurazione.

### RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE - Garanzie base

Data attivazione Garanzia	Data scadenza Garanzia	Garanzie attivate	Quota a carico del Contraente/Assicurato (Franchigia €/Scoperto%)	Massimale
10.12.2024	10.12.2025	Responsabilità civile verso terzi (RCT)	€ 500,00 per danni a cose (salvo maggiore Franchigia o Scoperto previsti nelle Condizioni di assicurazione per coperture specifiche)	€ 1.000.000,00
10.12.2024	10.12.2025	Rischi Temporanei - Organizzazione di eventi	Attiva	

### RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE - Garanzie opzionali

Data attivazione Garanzia	Data scadenza Garanzia	Garanzie attivate	Quota a carico del Contraente/Assicurato (Franchigia €/Scoperto%)	Massimale/Limite di Indennizzo
10.12.2024	10.12.2025	Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)	€ 1.500,00	€ 1.000.000,00 per Sinistro con il limite per persona di € 1.000.000,00
<i>In caso di Sinistro che colpisce contemporaneamente le Garanzie Responsabilità civile verso terzi (RCT) e Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)</i>				€ 1.000.000,00

In caso di corresponsabilità di più Assicurati tra di loro, i Massimali indicati nella specifica sezione di Polizza per il danno a cui si riferisce la Richiesta di risarcimento restano a ogni effetto unici e costituiscono il massimo esborso a carico di Generali Italia.

In caso di più danni derivanti da una stessa causa e/o da cause tra loro connesse, anche se manifestatisi in tempi diversi (danno in serie), il Sinistro si considera unico anche nel caso di una pluralità di danneggiati e anche in presenza di un'azione risarcitoria collettiva intentata nei confronti dell'Assicurato.

## Integrazioni contrattuali

### CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE

---

Con riferimento a tutte le garanzie, salvo quanto specificamente previsto per le eventuali garanzie di Responsabilità Civile, resta convenuto che il presente contratto esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o beneficio in relazione a perdite, danni o responsabilità:

(i) derivanti da attività svolte nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva ("le Acque"), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / Territori o relative Acque e con l'eccezione delle rotte internazionali;

(ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone o entità residenti o situate in uno dei predetti Paesi o territori o nelle loro acque territoriali;

(iii) derivanti da attività che, direttamente o indirettamente, coinvolgono o avvantaggiano il governo di uno o più dei predetti Paesi/Territori, persone o entità giuridiche residenti o situate in uno o più degli stessi. Tuttavia, questa esclusione non si applica alle attività svolte o ai servizi forniti in caso di emergenza per ragioni di sicurezza o quando il relativo rischio è stato notificato all'assicuratore e quest'ultimo ha confermato per iscritto la copertura per il rispettivo rischio. Con riferimento alle garanzie di responsabilità civile, ove previste, le stesse non comprendono il rischio e quindi Generali Italia non è tenuta a indennizzare l'Assicurato da alcuna responsabilità:

(i) in relazione a sentenze, lodi, pagamenti, spese legali o transazioni emesse, effettuate o sostenute in caso di azioni legali promosse in un tribunale all'interno di paesi che operano secondo le leggi di uno o più dei Paesi/ Territori elencati in calce, o a qualsiasi ordine emesso in qualsiasi parte del mondo per l'esecuzione di tali sentenze, lodi, pagamenti, spese legali o transazioni, in tutto o in parte;

(ii) sostenuta dal governo di uno o più dei Paesi/Territori elencati in calce o derivante da attività che coinvolgono o avvantaggiano il governo dei predetti Paesi o Territori, o laddove il pagamento di tale indennizzo da parte dell'Assicuratore avvantaggi il governo di uno o più dei predetti Paesi o Territori;

(iii) in relazione a qualsiasi transazione concordata o sostenuta al di fuori di un tribunale, prima di qualsiasi azione legale, da, o a beneficio di, persone o entità residenti o aventi sede in uno o più dei Paesi/Territori elencati in calce; le entità includono qualsiasi società madre, holding diretta o indiretta posseduta o controllata dal governo di uno o più dei predetti Paesi o Territori, persone o entità residenti o aventi sede in uno o più dei predetti Paesi o Territori. La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.

La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.

Paesi / Territori non compresi nell'oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola:

**AFGHANISTAN, CUBA, BIELORUSSIA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, MYANMAR, CRIMEA, REGIONE POPOLARE DI DONECK, REGIONE POPOLARE DI LUGANSK, REGIONE POPOLARE DI KHERSON, REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA**